

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DELLA TASSA - ESCLUSIONI

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo e sottosuolo e l'applicazione della relativa tassa, ed è adottato ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Sono soggette alla Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni di spazi sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

CAPO II

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 2

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 3

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda, in carta legale, all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta

- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quanto ne sia fatta richiesta da parte del Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedano la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 4

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge 241/1990 e successive modificazioni, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 10 giorni lavorativi dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quanto altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio occupazione.

ART. 5

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi vengono accordate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- con facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- a termine, per la durata massima di 2 anni.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.

ART. 6

PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservazione delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quanto l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha la facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti ed automezzi.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ART. 7

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine o nell'interesse della viabilità.

ART. 8

OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

ART. 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nelle concessioni e/o autorizzazioni;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione, senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 10

REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 11

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'Art. 3 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 12

OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO III

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 13

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P.. appartiene alla V[^] (quinta) classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e succ. modificazioni.

ART. 14

GRADUAZIONE DELLA TASSA

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate nelle seguenti categorie, come da planimetria allegata al presente regolamento, per farne parte integrante e sostanziale:

- 1° categoria: delimitazione del centro abitato;
- 2° categoria: sobborghi e zone periferiche.

ART. 15

SOGGETTI PASSIVI

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 507/93 e succ. modificazioni, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 16

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazione che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento delle superfici totali utilizzate.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli art.44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93 e succ. modificazioni. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura

corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

ART. 17

MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse che eventualmente sporgesse dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 18

TARIFFE

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'Art. 13.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per gli anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alla seguente misura giornaliera di tariffa min. per mq. 0,39 massima 2,06.

Le tariffe per le occupazioni temporanee, determinate per ore o fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione a € 0,08 per metro quadro e per giorno.

ART. 19

PASSI CARRABILI

Ai sensi dell'art. 3, comma 63, lett. a) Legge 28/12/1995, n. 549 non si da luogo ad applicazione della tassa sui passi carrai.

ART. 20

RIDUZIONI DELLA TASSA

Occupazioni Permanenti:

Per le occupazioni con Tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico , la tariffa è ridotta al 30 per cento.

Occupazioni Temporanee:

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/1993 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa ai sensi dell'art. 45:

a) comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo;

b) comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

c) comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

d) comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

e) comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

f) comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

g) comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento;

h) comma 5 - Le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. sono ridotte del 50 per cento.

ART. 21

Maggiorazioni

Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti, ad esclusione di quelle realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è aumentata del 30 per cento.

Per le occupazioni realizzate con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate la tariffa è aumentata del 20 per cento.

ART. 22

ESENZIONI DELLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/93 e succ. modificazioni:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e alla scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

h) sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenza civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

ART. 23

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. DISCIPLINA

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate in base criteri stabiliti dall'art. 20.

Il comune ha sempre facoltà di trasferire in altre sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 24

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 19 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.
2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi: strade comunali da € 129,11 a € 258,22 per Km lineare o frazione.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.
4. Il comune nel caso in cui provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45 D.lgs. 507/93, è determinata e applicata in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:

a) occupazioni del sottosuolo o soprasuolo comunale fino a un Km lineare di durata non superiore a trenta giorni
tassa complessiva minima € 5,16 massima € 15,49.

La tassa di cui alla lettera a) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al Km lineare. Per le occupazioni di cui alla lettera a) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento
- 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento
- 3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

ART. 25

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI. DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi distinti per categoria che vanno da un minimo di 5,16 a un massimo di € 46,48.

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un

quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del d.Lgs. 507/93 e succ. modificazioni, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale come da tariffa.

ART. 26

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si

verifichino variazioni dell'occupazione che determinano un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriore dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento della tassa possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale con modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

La tassa, se d'importo superiore a € 258,22, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa

anteriormente al 31 dicembre, alla data di cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 27

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE DELLA TASSA

Per gli accertamenti, le liquidazioni, i rimborsi e le riscossioni coattive della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 e 52 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni

ART. 28

SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassi si applicano le sanzioni di cui ai D.Lgs. 471/472/473 del 18/12/1997
2. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,64.
3. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.
3. Per l'omesso, parziale e tardivo versamento si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa non versata o tardivamente versata.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori nella misura di legge.

ART. 29

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 30

FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere gestito direttamente dal Comune o mediante affidamento a Concessionario.

ART. 31

NORME FINALI

Vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti approvate da questa Amministrazione in relazione alla materia oggetto del presente regolamento, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme. Per tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

ART. 32

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni previste dallo Statuto Comunale.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni precedenti approvate da questa Amministrazione in materia.

INDICI

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto della tassa - Esclusioni	1
---	---

CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee	4
ART. 3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	4
ART. 4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni	5
ART. 5 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	6
ART. 6 - Prescrizioni per le occupazioni	7
ART. 7 - Divieto temporaneo di occupazione	8
ART. 8 - Occupazioni d'urgenza	8
ART. 9 - Decadenza della concessione	8
ART. 10 - Revoca della concessione	9
ART. 11 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	9
ART. 12 - Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali	10

CAPO III TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 13 - Classificazione del comune	11
ART. 14 - Graduazione della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed Aree pubbliche	11
ART. 15 - Soggetti passivi	12
ART. 16 - Criteri per la determinazione della tassa	12
ART. 17 - Misurazione dell'area occupata – Criteri	13
ART. 18 - Tariffe	13
ART. 19 - Passi Carrabili	14
ART. 20- Riduzioni della Tassa	14
ART. 21 - Maggiorazioni	15
ART. 22 - Esenzioni della Tassa	16
ART. 23 - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo – Disciplina	17
ART. 24 - Criteri di determinazione della tassa	18

ART. 25 - Distributori di carburante e di tabacchi – Determinazione della tassa	19
ART. 26 - Denuncia e versamento della tassa	20
ART. 27 - Accertamenti, rimborsi e riscossioni coattive della tassa	22
ART. 28 - Sanzioni	22
ART. 29 - Funzionario Responsabile	23
ART. 30 - Forme di gestione del servizio	23
ART. 31 - Norme finali	23
ART. 32 - Entrata in vigore	23

Il presente Regolamento Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 24 novembre 2005 divenuta esecutiva in data 18 dicembre 2005 .

Dalla Residenza Municipale, 21 dicembre 2005.

IL SINDACO
CAVENAGO Dr. Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia

Copia del presente Regolamento Comunale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni a partire dal 21 dicembre 2005 al 5 gennaio 2006.

Dalla Residenza Municipale, 9 gennaio 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia

Il presente Regolamento Comunale è entrato in vigore in data 6 gennaio 2006

Dalla Residenza Municipale, 9 gennaio 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALPIETRO Dr. Fulvia